



# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

*Cümü de Pùt San Piero*

Provincia di Bergamo • *Bèrghem*  
Piazza Libertà, 1 - P.I. 00250450160

\* \* \* ORIGINALE \* \* \*

N.20 del 29.07.2015

Codice Comune 10174

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il giorno ventinove, del mese di luglio dell'anno duemilaquindici alle ore 20.00 nella Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica, in prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Valerio Achille Baraldi.

Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, nonché delle successive presenze ed assenze, all'inizio della trattazione del presente argomento, risultano presenti:

Cognome e Nome		Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BARALDI VALERIO ACHILLE		P	PEDRONI FRANCO	P
ZIRAFÀ MARZIO		P	BACIS RENZO	P
MACOLI MATTEO		P	REDUZZI GIULIANA	A
FIORI VALENTINO		P	TOGNI LUIGI	P
ROSSI GIORGIO		P	MILANI FABRIZIO	P
ROTA CESARE		P	ROTA GIUSEPPE	P
MEDOLAGO MARCO		P		

Presenti 12 e Assenti 1, su numero 13 componenti

E' presente l'assessore esterno arch. Marco Baggi.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Cristina Gado, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato e sarà oggetto di relativo verbale.

## **APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto dell'introduzione dell'argomento in oggetto e della relazione illustrativa della relativa proposta deliberativa in trattazione del Sindaco-Presidente, e come più precisamente dalle risultanze della registrazione e di cui all'apposito successivo redigendo verbale di seduta;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e dell'Assessore arch. Baggi nell'ambito della discussione dell'argomento in trattazione, e come più precisamente dalle risultanze della registrazione e di cui all'apposito successivo redigendo verbale di seduta;

Preso atto inoltre delle dichiarazioni di voto, e come più precisamente dalle risultanze della registrazione e di cui all'apposito successivo redigendo verbale di seduta;

**Disposto dal Sindaco-Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:**

**voti favorevoli 8**

**voti contrari 4, espressi dai Consiglieri Comunali: Fabrizio Milani, Luigi Togni, Giuseppe Rota e Giorgio Rossi**

**astenuti zero**

**su numero 12 presenti e votanti**

**assente il Consigliere Comunale Giuliana Reduzzi**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**approva la proposta deliberativa in trattazione sotto riportata:**

#### **“IL CONSIGLIO COMUNALE**

##### **VISTI:**

- **l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446**, il quale attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- **il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360** e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
  - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
  - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;

- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- **l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138** convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
  - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
  - resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

#### **VISTI**, altresì:

- **l'art. 52, comma 2, del DLgs 446/97** il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ....”;
- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- **l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge n. 214/2011), e la nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012**, ai sensi dei quali la deliberazione di variazione dell'addizionale comunale IRPEF va trasmessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

#### **RICHIAMATE:**

- la propria deliberazione n. 47 del 29.02.2000, di “Istituzione dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 26.11.2001, con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2002 allo 0,4%;

- la propria deliberazione n. 7 del 28.03.2007 di Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che stabiliva la relativa aliquota allo 0,4%;

**VALUTATO CHE:**

- il Fondo di Solidarietà Comunale 2015, ripartito ed assegnato al Comune di Ponte San Pietro - in applicazione dei criteri sopra indicati e sulla base di stime teoriche, risulta, così come emerge dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015, ridotto di circa 196.500,00 euro rispetto a quello attribuito nel 2014;
- il limite alle variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso la clausola di salvaguardia appaiono assolutamente teoriche e non tengono conto dei concreti e reali mezzi finanziari a disposizione del comune;
- nel 2015, a differenza del 2014, non sono previsti da parte dello Stato altri importanti trasferimenti compensativi del mancato gettito di tributi comunali;

**CONSIDERATO, altresì, CHE:**

- l'azione dell'Amministrazione, in questi anni, a fronte di interventi costanti e continui volti a ridurre i trasferimenti e a limitarne la propria autonomia locale, si è orientata alla razionalizzazione della spesa, poiché impossibilitata a modificare i parametri delle entrate proprie;
- il Comune, vero ente di prossimità nei confronti dei cittadini contribuenti, deve comunque continuare a garantire un sistema dei servizi alla persona e alle imprese, alla crescita culturale e allo sviluppo sostenibile del territorio;
- appare necessaria l'applicazione di un aumento delle aliquote che pur mantenendo criteri di progressività garantisca almeno una parziale copertura dei tagli imposti dalle "manovre" che si sono susseguite negli ultimi anni;

**RITENUTO**, pertanto, di differenziare le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota</b>
fino a 15.000 euro	0,50 %
da 15.001 a 28.000 euro	0,55 %
da 28.001 a 55.000 euro	0,60 %
da 55.001 a 75.000 euro	0,65 %
oltre 75.000 euro	0,70 %

**PRESO ATTO** che ai sensi del comma 8 dell'art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente atto;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria protocollo 15496;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

## **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, le seguenti modifiche al "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF":

### **Articolo 2 – Variazione dell'aliquota**

1. Le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sono stabilite ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, nella misura seguente:

<b>Scaglioni di reddito</b>	<b>Aliquota</b>
fino a 15.000 euro	0,50 %
da 15.001 a 28.000 euro	0,55 %
da 28.001 a 55.000 euro	0,60 %
da 55.001 a 75.000 euro	0,65 %
oltre 75.000 euro	0,70 %

- 2) DI DARE ATTO che:

- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet;
- le modifiche di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio 2015;

- 3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Entrate la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente."

**Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento deliberativo, procedutosi su disposizione del Sindaco- Presidente mediante votazione palese peralzata di mano ed avendo l'esito della stessa dato il presente risultato:**

**voti favorevoli 8**

**voti contrari 4, espressi dai Consiglieri Comunali: Fabrizio Milani, Luigi Togni, Giuseppe Rota e Giorgio Rossi**

**astenuti zero**

**su numero 12 presenti e votanti**

**assente il Consigliere Comunale Giuliana Reduzzi**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**



---

Letto approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Baraldi Valerio Achille

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott.sa Giovanna Cristina Gado

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267)

Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267, viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Addì . .

Il Messo Comunale

N° Registro Affissioni \_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità e stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è diventata esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267.

Ponte San Pietro, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott.sa Giovanna Cristina Gado

---